

**PARTE PRIMA****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 473373)

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2022, n. 9

**Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5 "Iniziative per la conoscenza della Shoà e per il Giorno della Memoria".**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Modifica del titolo della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5.**

1. Il titolo della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5 è così sostituito: *"Iniziative per il Giorno della Memoria, la consapevolezza della Shoà, il contrasto all'antisemitismo con la promozione della conoscenza della cultura ebraica"*.

**Art. 2****Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5.**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:

*"2 bis. La Regione del Veneto promuove la conoscenza della realtà, della cultura e della tradizione ebraica, con attenzione particolare alla storia ed ai luoghi dell'ebraismo nel territorio regionale, come misura essenziale di contrasto dell'antisemitismo."*

**Art. 3****Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5.**

1. L'articolo 4 è così sostituito:

*"Art. 4**Iniziative della Giunta regionale.*

*1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce annualmente il programma degli interventi per la celebrazione del Giorno della Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211 con il quale si prevedano iniziative fra le seguenti:*

*a) l'approvazione di accordi di programma fra la Regione ed enti, associazioni o fondazioni del Veneto, o comunque operanti anche in Veneto, il cui fine statutario sia coerente con le finalità di cui all'articolo 1, per la realizzazione di progetti rivolti ai giovani e dedicati alla conoscenza storica ed alla lezione dei Giusti delle Nazioni;*

*b) iniziative formative dirette a studenti del triennio superiore di scuola secondaria di secondo grado del Veneto, da assumere in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le Comunità ebraiche del Veneto, come la promozione di viaggi di studio nei luoghi di concentramento e sterminio e/o l'indizione di concorsi aventi ad oggetto le tematiche di cui all'articolo 1, ai cui vincitori sia conferito un premio in danaro o sia offerta la partecipazione al viaggio di studio con oneri a carico della Regione;*

*c) il supporto alla realizzazione di progetti, manifestazioni ed eventi sul tema della Shoà, dei crimini del nazifascismo e dell'antisemitismo, promossi dalle Comunità ebraiche del Veneto anche in collaborazione con*

*gli enti locali, le università e gli enti, associazioni o fondazioni del Veneto, o comunque operanti anche in Veneto il cui fine statutario sia coerente con le finalità di cui all'articolo 1;*

*d) il supporto alla realizzazione di progetti, manifestazioni ed eventi diretti a consentire la conoscenza della realtà, della cultura e della tradizione ebraica, con attenzione particolare alla storia ed ai luoghi dell'ebraismo in Veneto, promossi, anche in collaborazione con la Fondazione Centro Di Documentazione Ebraica Contemporanea C.D.E.C. Onlus, dalle Comunità ebraiche del Veneto, dalle università, da enti, associazioni o fondazioni culturali del Veneto o comunque operanti anche in Veneto, da storici e conoscitori qualificati;*

*e) l'indizione di avvisi per la premiazione di tesi di laurea aventi ad oggetto il tema della Shoà e dei drammi del secondo conflitto mondiale in Europa, del fenomeno sociale dell'antisemitismo e di quello storico del negazionismo e del revisionismo, nonché della realtà, della cultura e della tradizione ebraica."*

#### **Art. 4**

#### **Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5.**

1. Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente articolo 4 bis:

*"Art. 4 bis  
Relazioni sullo stato di attuazione della legge.*

*1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro il mese di febbraio di ciascun anno presentano al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, riferita alle iniziative attuate nell'esercizio precedente dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 3, commi 2, 3 e 4."*

#### **Art. 5**

#### **Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 marzo 2022

Luca Zaia

---

#### **INDICE**

Art. 1 - Modifica del titolo della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5.

Art. 2 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5.

Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5.

Art. 4 - Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5.

Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.

## Dati informativi concernenti la legge regionale 29 marzo 2022, n. 9

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 25 gennaio 2022, dove ha acquisito il n. 118 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Scatto, Villanova, Bisaglia, Cestaro, Dolfin, Finco, Pan, Sponda, Zecchinato, Barbisan, Andreoli, Bet, Boron, Brescacin, Cavinato, Cecchetto, Centenaro, Cestari, Ciambetti, Corsi, Favero, Gerolimetto, Giacomini, Maino, Michieletto, Gianpiero Possamai, Puppato, Rigo, Rizzotto, Sandonà e Vianello;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 9 marzo 2022;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Francesca Scatto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 22 marzo 2022, n. 9.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Francesca Scatto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

a distanza di due anni dall'entrata in vigore della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5 “Iniziativa per la conoscenza della Shoà e per il Giorno della Memoria” - prima e, per ora, unica legge regionale dedicata al tema della Shoà ed al dovere di conoscere e ricordare, impegnando in tal senso i due Organi istituzionali della Regione

- si impone una riflessione sulle sue prospettive di crescita nell'azione propositiva.

Lo strumento legislativo è nato per promuovere conoscenza critica della persecuzione nazifascista e dello sterminio di sei milioni di ebrei in Europa. Tuttora il più grande crimine contro l'umanità.

In pochi articoli che dispongono azioni dirette alla coscienza generale, soprattutto dei giovani, sostiene una Memoria che non sia esercizio di stile ma risorsa, concependo l'assunzione annuale programmata di iniziative regionali da parte della Giunta - su progetti presentati in primis dalle Comunità ebraiche del Veneto, anche in collaborazione con altri soggetti - e da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, quanto alla promozione di bandi di concorso per studenti di scuola superiore sul tema della Shoà.

Il legislatore regionale ha considerato un valore sociale la conoscenza critica delle cause e dei fatti della persecuzione e dello sterminio, della loro complessità, dei comportamenti di chi vi prese parte attiva o comunque li permise rimanendo indifferente o inane, nel timore per sé.

Questa Memoria che si è intesa come patrimonio comune deve sollecitare l'assunzione del senso di responsabilità, stimolare un percorso generativo di coscienza diffusa della fragilità umana e di quanto si possa precipitare in abissi di non ritorno, se si nullifica la coscienza.

La legge regionale n. 5 del 2020 è inoltre strumento che incoraggi la ripulsa del mai estinto fenomeno sociale dell'antisemitismo, anche quando si palesi in quella moderna e subdola forma che è l'antisionismo di destra e di sinistra, come avversione allo Stato di Israele ed al suo diritto di esistere.

I progetti, le manifestazioni e gli eventi che dalla legge hanno preso corpo nel corso del biennio 2020 e 2021 - pur nelle difficoltà della pandemia - sono incoraggianti.

Grazie anche a questo e al dialogo con le Istituzioni dell'ebraismo in Veneto, ha preso forma una riflessione sull'altra Memoria: quella della storia della realtà degli ebrei. Una Memoria di vita poco conosciuta, malamente conosciuta se non del tutto ignorata o mistificata.

La cultura e la tradizione ebraica sono un vasto e complesso sistema, espressione di una consuetudine identitaria radicata come nessuna.

Sono il prodotto della storia più che millenaria di un popolo unico, originariamente stanziale, divenuto nel tempo diasporico in Europa e nel mondo ma anche fattosi Stato, con la nascita di Israele, il 14 maggio 1948.

La tradizione ebraica santifica la vita. Sceglie la vita, benedice la discendenza. Una tradizione che la Shoà, radicale negazione della vita, ha rischiato di divellere dalla storia dell'umanità.

La Shoà è sofferta dagli ebrei, inflitta agli ebrei ma non appartiene loro perché è per definizione rifiuto della memoria ebraica, aspirando a creare un presente e un futuro senza ebrei.

Si rende dunque necessario considerare come le iniziative e gli eventi per il Giorno della Memoria acquistino pienezza di senso se coniugati a progetti per la promozione della conoscenza della realtà ebraica, della sua cultura e della sua tradizione. Perché la comunità regionale intenda quanto l'ebraismo stia dentro la storia del mondo, quella europea, italiana e veneta.

Far conoscere e conoscere la realtà ebraica e la sua cultura è arricchente ed è lo strumento davvero efficace per contrastare il pregiudizio e l'intollerabile, più che mai attuale, fenomeno dell'antisemitismo.

Quest'insieme di riflessioni hanno fatto maturare la necessità di aggiornare i contenuti della legge regionale n. 5 del 2020, per farne strumento più compiuto, che affianchi alle iniziative per la conoscenza della Shoà e dei crimini del nazifascismo quelle nuove di promozione della conoscenza dell'ebraismo.

In tal senso si propone ciò che segue:

- la riscrittura del titolo della legge regionale in "Iniziativa per il Giorno della Memoria, la consapevolezza della Shoà, il contrasto all'antisemitismo con la promozione della conoscenza della cultura ebraica" (articolo 1);
- l'aggiunta di un comma 2 bis all'articolo 1 (Finalità), con cui si dispone: "La Regione del Veneto promuove la conoscenza della realtà, della cultura e della tradizione ebraica, con attenzione particolare alla storia ed ai luoghi dell'ebraismo nel territorio regionale, come misura essenziale di contrasto dell'antisemitismo." (articolo 2);
- la riscrittura dell'articolo 4 (Iniziativa della Giunta regionale), apportando al testo originale aggiustamenti minimi, opportuni all'applicazione della norma, senza incidere rispetto alla sostanza delle iniziative per la promozione della consapevolezza della Shoà.

Soprattutto si aggiorna il dettato dell'articolo al nuovo obiettivo - la promozione della conoscenza della realtà, della cultura e della tradizione ebraica, con attenzione particolare alla storia ed ai luoghi dell'ebraismo in Veneto - e si introduce una nuova specifica iniziativa: il "supporto alla realizzazione di progetti, manifestazioni ed eventi diretti a consentire la conoscenza della realtà, della cultura e della tradizione ebraica, con attenzione particolare alla storia ed ai luoghi dell'ebraismo in Veneto, promossi, anche in collaborazione con la Fondazione Centro Di Documentazione Ebraica Contemporanea C.D.E.C. Onlus, dalle Comunità ebraiche del Veneto, dalle università, da enti, associazioni o fondazioni culturali del Veneto o comunque operanti anche in Veneto, da storici e conoscitori qualificati" (articolo 3);

- l'inserimento dell'articolo 4 bis, prevedente le relazioni annuali al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge, da parte della Giunta regionale, quanto alle iniziative la cui promozione è rimessa alla sua competenza, e da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, quanto alle iniziative di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, rimasto invariato (articolo 4);
- si prevede la clausola di neutralità finanziaria, poiché la proposta di legge regionale, dal contenuto meramente dispositivo, non comporta nuovi oneri finanziari a supporto dell'attuazione della legge regionale n. 5 del 2020, rifinanziata per l'esercizio 2022 dall'ultimo bilancio regionale approvato (articolo 5).

Sulla proposta di legge la Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 9 marzo 2022, ha espresso all'unanimità parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

Hanno votato a favore i seguenti consiglieri, rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta per Salvini Premier (Corsi con delega di Cestari; Favero), Zaia Presidente (Cestaro; Sandonà; Scatto con delega di Vianello; Villanova e Cavinato), Veneta Autonomia (Piccinini), Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni (Soranzo con delega di Polato; Speranzon), Forza Italia Berlusconi - Autonomia per il Veneto (Bozza), Partito Democratico Veneto (Camani e Possamai Giacomo), Il Veneto che Vogliamo (Ostanel)."

### 3. Note agli articoli

#### Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 5/2020, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, in attuazione degli articoli 5, commi 1 e 2, e 6, comma 1, lettera d) della legge regionale statutaria n. 1 del 17 aprile 2012 "Statuto del Veneto" e conformemente alla legge 20 luglio 2000, n. 211 "Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti", preserva la Memoria della Shoà, persecuzione e sterminio di sei milioni di ebrei d'Europa perpetrato dalla Germania nazista e dai suoi alleati durante il secondo conflitto mondiale, e sostiene la conoscenza dei crimini verso tutte le vittime del nazifascismo.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione del Veneto assume iniziative a sostegno della consapevolezza storica e della coscienza democratica della comunità regionale, in particolare delle giovani generazioni, a contrastare i fenomeni del negazionismo, del revisionismo e dell'antisemitismo, inteso quest'ultimo secondo la definizione operativa di antisemitismo utilizzata dall'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA) richiamata dal punto 2 della Risoluzione del Parlamento europeo del 1° giugno 2017 sulla lotta contro l'antisemitismo.

*2 bis. La Regione del Veneto promuove la conoscenza della realtà, della cultura e della tradizione ebraica, con attenzione particolare alla storia ed ai luoghi dell'ebraismo nel territorio regionale, come misura essenziale di contrasto dell'antisemitismo."*

### 4. Struttura di riferimento

Direzione beni attività culturali e sport